



Sent. n. 129/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giovanni Natali,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di pensione, iscritto al n. **38039** del registro di segreteria, sul
ricorso presentato a istanza della sig.ra:

xxxxxxx, nata il 25.11.1961 ad xxxxxx (xxx) (xxxxxx) e ivi residente alla Via
xxxxx n. xx, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Cicirelli
(CCRGPP85L31A048Q) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Altamura al P.le Europa n. 4 (domicilio digitale:
cicirelli.giuseppe@avvocatibari.legalmail.it);

contro:

Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria De
Leonardis (DLNLRI71C45B180L) ed elettivamente domiciliato presso gli
uffici dell'Avvocatura regionale correnti in Bari alla via N. Putignani n. 108
(domicilio digitale: avv.ilaria.deleonardis@postacert.inps.gov.it);

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

Uditi, alla pubblica udienza del 27.5.2026, l'Avv. Cicirelli per la ricorrente e
l'Avv. De Leonardis per l'INPS.

Ritenuto e considerato quanto segue in

FATTO e DIRITTO

1. – Con ricorso depositato il xxxxx, la sig.ra xxxxxx, già in servizio quale personale xxxxx presso il xxxxxxx di xxxxx (cessata per dimissioni volontarie il xxxxxx), premesso:

- che, a seguito del progressivo peggioramento delle proprie condizioni di salute, in data xxxxx presentava domanda di pensione di inabilità ai sensi dell'art. 2, comma 12, della l. 8.8.1995, n. 335;

- che con verbale del xxxxxx la competente Commissione Medica di Verifica (CMV) dell'INPS esprimeva parere negativo, ritenendo insussistenti i requisiti sanitari;

- di essere affetta da: grave disturbo ansioso-depressivo endoreattivo cronico, come attestato dal certificato xxxxx del xxxxx, caratterizzato da ansia generalizzata, attacchi di panico, evitamento sociale, somatizzazioni e difficoltà di gestione dello stress lavorativo, con quadro clinico stabilizzato in senso negativo. Inoltre, l'ecografia dei tessuti molli del xxxxx documenterebbe flogosi cronica del sottocutaneo, ispessimento adiposo, cellulite scleroedematosa ed edema persistente con importante limitazione della deambulazione;

- che l'interazione tra tali condizioni determinerebbe una compromissione globale e permanente della capacità lavorativa, tale da renderla non idonea allo svolgimento di qualsiasi attività, nemmeno in forma adattata;

- che il citato verbale della CMV non terrebbe conto della documentazione clinica, omettendo una valutazione complessiva del quadro patologico e fondandosi su una motivazione insufficiente e apparente, in violazione dei criteri medico-legali e dei principi di ragionevolezza e proporzionalità;

ha chiesto a questa Corte di: *«1. annullare il verbale della Commissione Medica di Verifica del xxxxxx; 2. accertare che la ricorrente è inabile in modo assoluto e permanente a qualsiasi attività lavorativa ai sensi dell'art. 2, comma 12, L. 335/1995; 3. riconoscere il diritto alla pensione di inabilità con decorrenza dalla domanda amministrativa; 4. condannare l'INPS al pagamento degli arretrati con accessori; 5. condannare l'INPS alle spese del giudizio. Con condanna dell'INPS al pagamento degli arretrati e accessori e alle spese del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore anticipatorio».*

In via istruttoria è stato chiesto disporsi consulenza tecnica d'ufficio medico-legale (psichiatrica e internistica) per la valutazione dell'effettiva inabilità permanente.

2. – L'INPS si è costituito con memoria depositata il xxxxxx, con cui ha chiesto di: *«- in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso per difetto di previa domanda amministrativa, con ogni conseguenziale provvedimento; - nel merito, rigettare integralmente le avverse domande in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa».*

3. – All'udienza del 27.5.2026 l'Avv. Cicirelli ha illustrato la fattispecie e insistito nelle conclusioni rassegnate. L'Avv. De Leonardis si è riportata agli scritti difensivi.

4. – La causa è stata dunque posta in decisione e definita mediante lettura del dispositivo in aula.

5. – Il ricorso è inammissibile.

6. – Viene in considerazione l'art. 153, comma 1, del d.lgs. 26.8.2016, n. 174

(codice di giustizia contabile, c.g.c.), a mente del quale: «*l. I ricorsi sono inammissibili, oltre che nei casi di mancanza dei requisiti di cui all'articolo 152, lettere a), b), c), d), f) e g), quando: [...] b) si propongano domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa, ovvero per le quali non sia trascorso il termine di legge dalla notificazione all'amministrazione di un formale atto di diffida a provvedere*».

Ai fini dell'ammissibilità del ricorso è, pertanto, necessaria la previa adozione, da parte dell'Amministrazione, di un provvedimento definitivo lesivo dell'interesse pensionistico dedotto in giudizio ovvero, quanto meno, che sia stato posto in essere un comportamento al quale la legge attribuisca valore equipollente a un formale atto di diniego.

Come precisato dalla giurisprudenza contabile, la *ratio* della richiamata disposizione «[...] è quella di precludere che il giudice si sostituisca all'autorità amministrativa. Non solo; anche quando il diritto alla riliquidazione della pensione scaturisca direttamente dalla legge, così come più volte ribadito dalla giurisprudenza contabile nonché dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti, il provvedimento amministrativo (di reiezione o non totalmente soddisfattivo della pretesa) rende attuale e concreto l'interesse ad agire dell'avente diritto. Peraltro, per come unanimemente affermato dalla giurisprudenza, la necessità di un provvedimento, anche implicito, dell'amministrazione risponde all'esigenza di “evitare di essere trascinati in giudizio senza che sussista la minima necessità, con connessi eventuali oneri per spese legali e con sicuro impiego di risorse per rappresentare, in via giudiziale, ciò che invece già potrebbe essere disposto in via amministrativa” (cfr. Corte dei conti, Sez. prima giurisdizionale n. 53/2004; Sez. Veneto n. 1128

del 2006 e n. 136 del 2007; Sez. Campania n. 2160 del 2008; Sez. Sardegna n. 1627 del 2008)» (Corte dei conti, Sez. giur. reg. Calabria, sent. 25.9.2019, n. 374 e, in termini sostanzialmente analoghi, sent. 3.2.2020, n. 41, richiamate da Sez. giur. reg. Puglia, sentt. 2.5.2022, n. 354, 10.5.2022, n. 501 e 25.7.2022, n. 525).

7. – Orbene, nel caso in esame, non consta una definitiva determinazione della P.A. sull'istanza per il riconoscimento della pensione di inabilità formulata dalla ricorrente (in epoca antecedente al congedo) ai sensi dell'art. 2, comma 12, della l. n. 335/1995; difetta, pertanto, un provvedimento che renda concreto e attuale l'interesse a ricorrere (art. 7 c.g.c. e art. 100 c.p.c.).

Inoltre, neppure consta che l'odierna ricorrente abbia notificato all'ex Amministrazione datoriale o all'Istituto previdenziale una diffida a provvedere sull'istanza per il riconoscimento del trattamento pensionistico di che trattasi.

8. – Né la necessaria determinazione amministrativa può ritenersi implicita nell'atto impugnato con l'odierno ricorso, *i.e.* il verbale della Commissione

Medica di Verifica di Potenza, modello BL/G-N. 000653372025041610363385 del 16.4.2025, che ha espresso il seguente

giudizio medico-legale: *«Il soggetto è stato giudicato NON INABILE ai sensi della L.335/95 ART. 2 COMMA 12. a) SI idonea al servizio. b) Non sussiste assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa».*

Infatti, come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, il parere della Commissione Medica di Verifica «[...] è un atto esclusivamente endoprocedimentale, non immediatamente lesivo di alcuna situazione giuridica di parte attrice, il cui contenuto influisce nell'adozione del provvedimento finale; in altri termini, nel caso di rigetto della domanda il

	<i>pregiudizio deriva dal provvedimento finale»</i> (Corte dei conti, Sez. giur. Reg.	
	Siciliana, sent. 16.4.2020, n. 162; in senso analogo, Sez. III^ giur. centr. app.,	
	26.4.2017, n. 176).	
	9. – Ne consegue l’insussistenza della condizione di procedibilità contemplata	
	dall’art. 153 c.g.c.	
	In considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso ricorrono i	
	presupposti per la compensazione delle spese di lite (art. 31, comma 3, c.g.c.).	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, in	
	composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso	
	n. 38039 , lo dichiara inammissibile.	
	Spese di lite compensate.	
	Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.	
	Così deciso in Bari, all’esito della pubblica udienza del 27.5.2026.	
	Il Giudice	
	(Giovanni Natali)	
	Depositata il 4.6.2026 (f.to digitalmente)	
	Il Funzionario	
	(Franca Maria Alfarano)	
	(f.to digitalmente)	
	Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del d.lgs.	
	30.6.2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali,	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di	
	detto art. 52 nei riguardi del ricorrente nonché degli eventuali danti e aventi	
	6	

	Il Giudice	
--	-------------------	--

	(Giovanni Natali)	
--	-------------------	--

	Depositata il 4.6.2026	(f.to digitalmente)	
--	------------------------	---------------------	--

	Depositata il 4.6.2026	(f.to digitalmente)	
--	------------------------	---------------------	--

	Il Funzionario	
--	----------------	--

	(Franca Maria Alfarano)	
--	-------------------------	--

	(f.to digitalmente)	
--	---------------------	--

	In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell'art. 52	
--	--	--

	del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione	
--	---	--

	dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati	
--	---	--

	identificativi del ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.	
--	---	--

Bari 4.6.2026	Il Funzionario	
---------------	----------------	--

Bari 4.6.2026	Il Funzionario	
---------------	----------------	--

	(Franca Maria Alfarano)	
--	-------------------------	--

	(f.to digitalmente)	
--	---------------------	--